

Operativo l'assegno di ricollocazione per i disoccupati

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato in questi giorni sul proprio sito istituzionale il Decreto Direttoriale n. 258 del 16 settembre 2016, che dispone l'impegno di 32 milioni di euro per il finanziamento dell'assegno di ricollocazione, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 150/2015, attuativo del Jobs Act.

.....

E' finalmente stato dato il via libera all'assegno di ricollocazione per i disoccupati che percepiscono la NASpl per una durata superiore a 4 mesi.

Come sopra comunicato, infatti, il Ministero del Lavoro ha stanziato 32 milioni di euro per il finanziamento della prestazione.

I soggetti interessati devono fare richiesta al Centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato e l'assegno è spendibile presso i Centri per l'impiego o presso i servizi accreditati.

Le modalità operative e l'ammontare sono definiti dall'ANPAL, previa approvazione del Ministero del Lavoro.

Qui di seguito Vi proponiamo i punti principali della misura in oggetto.

Normativa

Si tratta di una misura approvata con il decreto attuativo Jobs Act n. 150/2015 circa il riordino delle disposizioni in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Tale decreto, prevede, oltre che l'istituzione della nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), anche una migliore definizione del concetto di stato di lavoratore disoccupato anche parziale e di lavoratore a rischio di disoccupazione, le modalità con cui il lavoratore deve e può richiedere il riconoscimento delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis. Coll e del *nuovo Assegno di ricollocazione*, a favore dei soggetti disoccupati, la cui disoccupazione superi i quattro mesi.

★ **ANPAL e fascicolo elettronico del lavoratore**

L'ANPAL è una nuova Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro che il Governo ha deciso di istituire, con il decreto di cui sopra, al fine di creare una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata appunto dall'Agenzia.

L'ANPAL sarà quindi costituita da strutture regionali, INPS, INAIL, Agenzie per il lavoro e da altri intermediari autorizzati, enti di formazione, Italia Lavoro e ISFOL che coopereranno insieme alla realizzazione di obiettivi e servizi per l'impiego e per l'occupazione. Tale sistema informativo insieme al fascicolo elettronico del lavoratore, servirà ad agevolare l'offerta e la domanda di lavoro sia privato che pubblico e a monitorare le prestazioni erogate dallo Stato.

Per questo motivo, i datori di lavoro dovranno procedere all'invio telematico delle comunicazioni di assunzione, trasformazione dei contratti di lavoro e di cessazione e licenziamento del lavoratore, informazioni che saranno appunto inserite nel sistema informativo e che costituiranno il fascicolo elettronico del lavoratore, accessibile da tutti i soggetti interessati tra cui Regioni e Province.

Nel sistema informativo, verranno anche inserite le domande NASpl e DIS-COLL e la DID (dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore) verrà quindi inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l'impiego.

Soggetti beneficiari

Il decreto Jobs Act sul riordino delle politiche attive, n. 150/2015, oltre a specificare meglio lo stato di lavoratore disoccupato anche parziale e di lavoratore a rischio di disoccupazione, è intervenuto con una misura rivolta al sostegno della disoccupazione di coloro che una volta terminata la NASPI, risultano ancora privi di un'occupazione.

Per queste persone, è possibile richiedere l'assegno di ricollocazione, ossia, dei voucher disoccupazione che serviranno a pagare corsi di formazione professionale organizzati dai Centri per l'Impiego, dalla Regione o dal Comune, al fine di agevolare il reinserimento del soggetto sul mercato del lavoro.

I soggetti per poter richiedere i voucher, devono aver fruito completamente dell'indennità di disoccupazione NASPI e rientrare in una delle seguenti categorie:

- **Lavoratori a rischio disoccupazione**: ossia posti in CIGS da seguito di una cessazione, anche parziale, dell'attività dell'azienda, ovvero, sospesi per una procedura concorsuale del datore di lavoro; in Cassa integrazione in deroga, in contratti di solidarietà.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- **Lavoratori disoccupati**: rientrano in questa categoria i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro a causa di un licenziamento collettivo, giustificato motivo, risoluzione definitiva di un contratto di lavoro a tempo determinato, a chiamata, apprendistato, inserimento, somministrazione o a progetto; cessazione anticipata del contratto per cause diverse dalle dimissioni volontarie o da risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; dimissioni per giusta causa del lavoratore. I disoccupati sono pertanto, coloro che hanno acquisito lo status di disoccupato dopo aver sottoscritto presso il Centro per l'impiego, la DID, dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro. Nella nuova disciplina, prevista dallo schema di decreto Politiche Attive, la DID va resa per via telematica attraverso il portale unico registrazione o attraverso la domanda all'INPS di uno dei trattamenti di disoccupazione, ASPI, NASPI e Dis Coll. In quest'ultimo caso, sarà cura dell'INPS trasmettere all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unico delle politiche del lavoro, tutti i dati del lavoratore.
- **Lavoratori disoccupati parziali**: sono coloro che pur avendo un lavoro dipendente o autonomo hanno un reddito annuo di importo pari o inferiore a quello esente da IRPEF, e di conseguenza esonerati dall'obbligo di dichiarazione dei redditi.

Prestazione e procedura

I soggetti di cui sopra presentano la richiesta al Centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato e viene loro riconosciuta una somma denominata "assegno individuale di ricollocazione", spendibile presso i Centri per l'impiego o presso i servizi accreditati.

L'assegno, rilasciato sempre dal Centro per l'impiego, è graduato in funzione del profilo personale di occupabilità e degli esiti della procedura di profilazione.

Quindi, la procedura per ottenere l'assegno di ricollocazione (altrimenti detto voucher disoccupati) è la seguente:

1. Recarsi al centro per l'impiego;
2. Effettuare il colloquio con il personale del Centro per l'impiego, a seguito del quale il lavoratore viene inserito in una classe di profilazione, stilata in base al suo profilo tecnico professionale attitudinale, al fine di valutare il suo grado di occupabilità.
3. Effettuato ciò, il lavoratore viene chiamato dal Centro per l'Impiego, per sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato, contenente anche l'indicazione circa la sua disponibilità a partecipare ad iniziative formative, corsi di

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

riqualificazione o di politica attiva e ad accettare offerte di lavoro qualora congrue al suo profilo.

Stipula del patto di servizio

La stipula del patto di servizio presso il Centro per l'impiego costituisce il requisito fondamentale per la richiesta dell'assegno di ricollocazione.

Essa deve avvenire entro 30 giorni dalla data della dichiarazione che i soggetti privi di impiego devono fare in modalità telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, proprio allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione e di fornire la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con lo stesso Centro per l'impiego.

Il patto di servizio deve contenere in via generale:

- l'individuazione di un responsabile delle attività;
- la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall'ANPAL;
- la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
- la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
- le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

Nel patto di servizio deve essere, inoltre, riportata la disponibilità del richiedente alla:

- partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
- partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- accettazione di congrue offerte di lavoro.

Modalità di utilizzo dell'assegno

L'assegno non viene incassato dal disoccupato ma è spendibile, da questi, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i Centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati dall'ANPAL che, a tale scopo, ha istituito l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

politiche attive del lavoro, nel quale vengono iscritte le agenzie di somministrazione di lavoro (lettera a) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003) e le agenzie di intermediazione (lettera c) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003), nonché le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.

- Qualora l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione dovesse avvenire presso uno dei soggetti accreditati diverso dal Centro per l'impiego, il disoccupato è tenuto a darne immediata comunicazione al Centro per l'impiego che ha rilasciato l'assegno di ricollocazione, il quale dovrà aggiornare il patto di servizio.

Compito dell'ANPAL sarà quello di monitorare e comparare i soggetti abilitati al servizio, al fine di verificare gli esiti di ricollocazione raggiunti, da questi, nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità; inoltre, dovrà segnalare ai soggetti erogatori del servizio gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione, al fine di consentire le opportune azioni correttive. Qualora le criticità, trascorso un anno dalla loro segnalazione, dovessero permanere, l'ANPAL potrebbe valutare la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

Sanzioni

Nel caso in cui, il lavoratore poi non partecipi alle iniziative di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, sono previste sanzioni che vanno dalla decadenza della prestazione, sospensione o decurtazione delle somme erogate con l'assegno.

Aspetti fiscali e previdenziali

L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Modalità operative e durata

Il disoccupato, una volta ricevuto l'assegno di ricollocazione, entro i successivi 2 mesi dal suo rilascio, dovrà scegliere il Centro per l'impiego o l'operatore accreditato nel quale vorrà spenderlo.

L'assegno ha una durata di 6 mesi, prorogabile per altri 6, nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.

Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- l'affiancamento di un tutor;
- il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- l'assunzione, da parte del disoccupato, dell'onere di svolgere le attività individuate dal tutor;
- l'assunzione, sempre da parte del disoccupato, dell'onere di accettare un'offerta di lavoro congrua, sulla base dei seguenti principi:
 - coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
 - distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
 - durata della disoccupazione;
 - retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014.
- l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al Centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività individuate dal tutor, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla norma stessa, che possono arrivare anche alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
- la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di 6 mesi.

Misura e criteri definiti dall'ANPAL

Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite dall'ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro, sulla base dei seguenti principi:

- riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
- definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
- obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
- obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.

L'importo dell'assegno di ricollocazione dipende da quante sono le possibilità che il lavoratore ha di trovare una nuova occupazione, maggiori sono le possibilità e più basso è il voucher, minori sono le possibilità e più è alto è l'importo riconosciuto per la formazione presso i centri per l'impiego o i servizi accreditati.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)